

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 29 giugno 2017

Prot. n. 2666/**ARA** OR/ml

Oggetto: regolamentazione della attività

di guida ambientale-naturalistica.

Circolare di interesse

generale.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore

AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Egreg. Agr. Dott. Armando GARIBOLDI

TORRE D'ISOLA PV

e-mail:

Con nota del 5 maggio 2017 l'Agr. Dott. Armando GARIBOLDI, iscritto all'Albo di Pavia-Varese, ha direttamente segnalato al Collegio Nazionale l'esistenza di contraddizioni ed oggettivi problemi nell'esercizio dell'attività di "Guida naturalistica", rilevando come:

".... diverse Regioni o Parchi regionali/nazionali che, in assenza di una normativa nazionale, hanno istituito specifici "albi" od "elenchi" per questo servizio, rilasciando un apposito patentino dopo il superamento di corsi abilitanti più o meno brevi (di solito poche settimane). Secondo i regolamenti di tali Enti chi non ha questo patentino non può svolgere il ruolo di guida naturalistica, pena multe anche molto salate (in Liguria sino a 600 euro per l'accompagnatore e 1.000 euro per l'agenzia che lo ha ingaggiato!)."



A parere dell'Agr. Dott. Armando GARIBOLDI tali iniziative regionali sono:

".... una palese violazione della legge sulle professioni, per favorire il solito approccio corporativo e localistico: in pratica io che ho una Laurea in Scienze Naturali, sono iscritto ad un Albo professionale ed ho un curriculum di settore con 25 anni di esperienza non posso accompagnare gruppi se non ho il "patentino" locale, mentre una persona non laureata che magari nella vita fa il panettiere (con tutto il rispetto) dopo un corso di poche settimane può fregiarsi di un titolo e svolgere il lavoro.

Tra l'altro in questo modo, cambiando spesso regione o area protetta, dovrei fare la collezione di patentini, uno per ogni località.

....Cosa posso rispondere a chi mi dovesse fermare (guardie provinciali, guardiaparco) per evitare multe ma anche per evitare di dover mettermi a fare corsi e patentini vari in giro per l'Italia?"

Trattandosi di una materia di rilevanza nazionale, lo scrivente Collegio Nazionale ha trattenuto a se il quesito -senza reinviarlo al Collegio di iscrizione dell'istante, come da prassi-, procedendo quindi all'istruttoria.

In data 5 maggio 2017, con nota prot. n. 1999, è stato comunicato all'Agr. Dott. Armando GARIBOLDI l'acquisizione del quesito ed il differimento dei termini di risposta da 30 a 60 giorni, per la complessità dell'argomento.

A seguito delle approfondite verifiche svolte si precisa quanto segue:

- 1. L'attività di "Guida Ambientale Escursionistica" (questa è la dicitura correntemente usata, abbreviata in GAE), indica una figura professionale che accompagna in sicurezza persone singole o gruppi in ambienti naturali, assicurando assistenza tecnica e svolgendo attività didattica di educazione naturalistico-ambientale ed alla sostenibilità.
- 2. Si tratta, come tale, di una attività che può essere attratta nell'ambito della professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, riconducibile alla più generale attività di consulenza ambientale-naturalistica.
- 3. L'esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica non potendo qualificarsi come "attività intellettuale" (art. 2229 c.c.) e non essendo organizzata in Ordini o Collegi, ricade nella previsione della legge 14 gennaio 2013 n. 4 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", che ha liberalizzato l'esercizio delle cd "professioni associative", senza necessità -per il loro svolgimento- di autorizzazioni amministrative, "patentini" o "abilitazioni" specifiche.

L'art. 1 della legge n. 4/2013 prevede infatti al comma 4 che:

- "L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista."
- 4. <u>Il parere dello scrivente è, pertanto, che l'attività di Guida Ambientale Escursionistica -a seguito dell'intervento della legge n. 4/2013- sia totalmente liberalizzata e perciò svolgibile da chiunque (ed a maggior ragione da soggetti particolarmente qualificati, come lei, vuoi perchè in possesso di specifici titoli di studio vuoi perchè anche professionisti ordinistici) senza necessità di alcuna "autorizzazione" regionale.</u>
- 5. La situazione evidenziata dall'Agr. Dott. Armando GARIBOLDI è ascrivibile al fatto che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 4/2013, spettava alle singole Regioni legiferare in materia di professioni turistiche dando luogo ad evidenti difformità da Regione a Regione in merito ai requisiti richiesti; le predette disposizioni regionali, variamente sedimentate nel corso del tempo, determinano le incomprensioni segnalate.
- 6. Lo scrivente Collegio Nazionale ha verificato alcune di queste norme regionali, riscontrando come siano tutte anteriori alla legge n. 4/2013 e, pertanto, debbano ritenersi "superate" da quest'ultima; qualora un professionista iscritto nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dovesse incorrere in controlli durante l'attività di consulente/guida/accompagnatore naturalistico, potrà fare riferimento a quanto disposto dall'art. 1 comma 4 della legge n. 4/2013 sopra indicato (mettendo in conto la difficoltà di far intendere la novità normativa alle diverse burocrazie regionali).
- 7. Si ricorda da ultimo che agli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con P.IVA professionale (e quindi iscritti anche alla relativa Cassa di previdenza) è consentito fatturare l'attività di "consulenza/guida ambientale/naturalistica" come libero-professionale (per attrazione con l'attività principale) e perciò assoggettarla alla Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in particolare quando tale attività sia complementare a quella professionale principale.

Come detto in premessa, trattandosi di un quesito di interesse generale la presente comunicazione viene inviata a tutti i Presidenti dei Collegi territoriali e delle Federazioni regionali.

Allo scopo di far cessare l'oggettiva situazione di incertezza denunciata anche dall'Agr. Dott. Armando GARIBOLDI, lo scrivente Collegio Nazionale si riserva di svolgere un intervento presso il Governo, perchè richiami le Regioni ad una più stretta osservanza di quanto dispone la legge n. 4/2013.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE